

Acquisti di prodotti tecnologici e reverse charge: specifiche

Ad oramai diversi anni dall'ultima modifica normativa intervenuta, sorgono ancora alcuni **dubbi circa l'applicazione del reverse charge per le compravendite di prodotti tecnologici**, quali, in particolare, telefoni cellulari, computer portatili e tablet.

I dubbi nascono da una non chiarissima illustrazione, ad origine, della materia da parte dell'Amministrazione finanziaria, e dalla sempre più frequente propensione ad acquistare tali prodotti in **canali diversi da quelli di commercio al dettaglio**.

Partiamo da un dato di fatto: **il settore è da sempre stato interessato da frodi Iva**, in tutto il territorio europeo, di svariati miliardi.

A livello pratico, **la frode significativa non avviene quando il singolo prodotto viene ceduto da un dettagliante ad un soggetto che spesso si qualifica come consumatore finale** (e che quindi non può detrarre l'Iva), ma quando **consistenti quantitativi di beni vengono ceduti ad un soggetto che ha diritto alla detrazione dell'Iva**.

Quando, infatti, il venditore non versa l'Iva che ha incassato, il danno erariale è molto maggiore nel caso in cui il cliente ha la possibilità di detrarre l'Iva, rispetto al caso in cui si qualifica come consumatore finale.

Detto ciò, a livello comunitario la Direttiva Iva consente agli Stati membri l'introduzione del meccanismo del *reverse charge* per **settori che sono ritenuti ad alto rischio di frode**, quali ad esempio le cessioni di telefoni cellulari, di dispositivi a circuito integrato, di console di

gioco, *tablet PC* e *laptop*.

Altri Stati hanno introdotto il meccanismo del *reverse charge* in questi settori, e per stabilire in modo chiaro che tale modalità speciale di applicazione dell'imposta è limitata al commercio all'ingrosso, hanno fatto una cosa semplicissima: hanno inserito un **limite di importo al di sotto del quale il *reverse charge* non trova applicazione**.

Troviamo infatti dei limiti di importo nella normativa tedesca (euro 5.000) ed in quella britannica (GBP 5.000), istituita quando il Regno Unito era ancora un Paese aderente alla Ue ed ancora oggi in vigore.

Dal canto suo, **il legislatore italiano non ha introdotto alcun limite di importo, né ha scritto la norma in modo tale che si potesse evincere che il *reverse charge* trova applicazione solo nel commercio all'ingrosso**.

La norma, infatti, prevede semplicemente che il ***reverse charge* trovi applicazione per le vendite di telefoni cellulari** (per la cui definizione viene fatto un rimando ad una norma del 1972, modificata da ultimo nel 1995...), e per le cessioni di *console* da gioco, *tablet PC* e *laptop*, senza specificare in quali fasi della commercializzazione o se per quantitativi minimi.

In uno Stato di diritto, dove le norme si interpretano in primo luogo per come sono scritte, **tutte le cessioni di tali prodotti, effettuate verso un soggetto passivo Iva, sarebbero assoggettate a *reverse charge***.

Se il **legislatore** poi ravvisa che la norma non raggiunge gli scopi che si proponeva, viene cambiata la norma.

In Italia, invece, **l'Agenzia delle Entrate, con documenti di prassi, modifica radicalmente la interpretazione della norma**, e, ad esempio, con circolare 59/E/2010 affermò che "*si ritiene che l'obbligo del meccanismo dell'inversione contabile alle*

*fattispecie in esame, ai sensi del citato articolo 17, comma 6, del DPR n. 633 del 1972, trovi applicazione per le **sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio**. Le cessioni al dettaglio, infatti, si caratterizzano per la destinazione del bene al cessionario-utilizzatore finale, ancorché soggetto passivo".*

Nella successiva risoluzione 36/E/2011 precisò inoltre che "il riferimento al commercio al dettaglio deve intendersi finalizzato a individuare i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate di cui all'articolo 22 del DPR n. 633 del 1972.

Ne consegue che sono escluse dall'obbligo di reverse charge le cessioni dei beni in argomento effettuate da "commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante".

In tale risoluzione chiarì anche che "L'esclusione dall'obbligo di reverse charge torna, altresì, applicabile anche a **soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 22 del DPR n. 633 del 1972** che, tuttavia, effettuano le cessioni dei beni in argomento **direttamente a cessionari-utilizzatori finali**.

*Tale circostanza può ritenersi sussistere **esclusivamente nelle ipotesi in cui la cessione del telefono cellulare sia accessoria alla fornitura del c.d. "traffico telefonico"**.*

Evidentemente, in molti limitarono la lettura del chiarimento alla prima frase, e si formò un certo orientamento secondo cui l'acquirente di un grossista, che si qualificava come "utilizzatore finale" del telefono, dichiarando cioè che non lo acquistava per rivenderlo, avrebbe dovuto pagare l'Iva al proprio fornitore.

Tale interpretazione è stata recentemente **smentita dall' Agenzia delle Entrate**, la quale ad una istanza di interpello presentata da un **grossista**, ha chiarito che *“non condivide la soluzione prospettata dall'Istante, secondo la quale l'applicazione del reverse charge non è dovuta, a seguito delle richieste dei cessionari e dall'uso che questi faranno del bene acquistato”*.

In sostanza, quando un soggetto passivo Iva acquista un cellulare, un tablet, o un laptop da un dettagliante (in particolare presso un punto vendita aperto al pubblico, o per corrispondenza), troverà sempre applicazione l'Iva, mentre quando lo compra da un grossista, troverà sempre applicazione il reverse charge, salvo il caso disciplinato dalla risoluzione 36/E/2011 di cellulare ceduto come accessorio al traffico telefonico.

(MF/ms)